

**Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli****DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE**

Prot. n. 176

Oggi, 26 (Ventisei) del mese di Marzo dell'anno 2012, presso la sede della Presidente dell'Autorità Viale delle Fiera, 8 a Bologna, previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti le signore:

**ASSESSORE PAOLA GAZZOLO**  
**ASSESSORE LUCIANA GARBUGLIA**  
**ASSESSORE MARA RONCUZZI**

Presiede **PAOLA GAZZOLO**Funge da Segretario la Componente **LUCIANA GARBUGLIA**

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Dott. Giuseppe Bortone

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

**OGGETTO N. 1/2**

**PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DI VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA DELL'AREA A RISCHIO DI FRANA (ART.12 QUATER) DENOMINATA "SPINELLO" IN COMUNE DI SANTA SOFIA (FC).**

La Segretaria  
Luciana Garbuglia



La Presidente  
Paola Gazzolo



**OGGETTO N. 1/2: PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO.  
ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DI VARIANTE  
CARTOGRAFICA E NORMATIVA DELL'AREA A  
RISCHIO DI FRANA (ART.12 QUATER) DENOMINATA  
"SPINELLO" IN COMUNE DI SANTA SOFIA (FC).**

**IL COMITATO ISTITUZIONALE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

- l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
- l'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 66 del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all'art. 63 del medesimo decreto legislativo, non ancora istituite;
- l'art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

- l'art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Richiamata la propria precedente deliberazione 2/1 del 27 luglio 2011, in cui si adottava il progetto di variante cartografica e normativa dell'area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata "Spinello" in Comune di Santa Sofia, in Provincia di Forlì - Cesena, corredata della relativa cartografia e normativa, provvedendo nel contempo alla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, e al deposito presso la sede del Comune di Santa Sofia, della Provincia di Forlì - Cesena, dell'Autorità di Bacino e della Regione Emilia-Romagna, per consentire la consultazione per trenta giorni dalla pubblicazione, nonché l'inoltro delle eventuali osservazioni entro i successivi trenta giorni, in accordo con la procedura semplificata adottata per la classificazione della zona 2s dalla propria precedente deliberazione n. 3/1 del 29 luglio 2009;

Dato atto che al termine del periodo stabilito per la pubblicazione e l'inoltro delle osservazioni, risultava pervenuta una sola osservazione, iscritta, al registro del Comune di Santa Sofia, volta a richiedere una modifica della classificazione attribuita al lotto di terreno identificato al N.C.T. del Comune di Santa Sofia, sez. Mortano, part. 248 (all.1);

Tenuto conto che, in adempimento alla procedura semplificata di cui alla delibera 3/1 del 29 luglio 2009, la Segreteria Tecnico - Operativa dell'Autorità ha provveduto alla controdeduzione della osservazione citata, proponendone il non accoglimento secondo le motivazioni addotte con l'apposita relazione (all.2);

Dato atto che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole alla proposta di controdeduzione nella sua seduta del 28 febbraio 2011;

Considerato che, in base all'esito della procedura semplificata di cui alla deliberazione n. 3/1 del 29 luglio 2009, si configurano le condizioni per procedere alla adozione in via definitiva della variante cartografica e normativa dell'area a rischio di frana denominata "Spinello" in Comune di Santa Sofia (FC), senza alcuna modifica rispetto a quanto adottato con propria precedente deliberazione 2/1 del 27 luglio 2011, come riportata dalla cartografia e normativa allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Su proposta della Presidente;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 12 quater, del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, per le motivazioni di cui in premessa, la variante cartografica e normativa dell'area a rischio di frana denominata "Spinello" in


Comune di Santa Sofia (FC), come riportata dalla cartografia e normativa allegata,  
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna per la definitiva approvazione ai sensi del comma 1 dell'art.20 della L. 183/89.

La Segretaria  
Luciana Garbuglia



La Presidente  
Paola Gazzolo



## Art. 12 quater

### Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici

#### Spinello in Comune di Santa Sofia

1. La perimetrazione suddivide il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

*Zona 1s* – corrisponde all'area con pericolosità **molto elevata**, comprende un'area dove si riconosce un dissesto in atto e un'area dove risulta una elevata probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto;

*Zona 2s* – corrisponde all'area con pericolosità **media**, è definita come la zona caratterizzata da velocità di versante molto lenta (Cruden e Varnes 1992) ed esiste la probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto per richiamo della zona 1s, caratterizzata da pericolosità molto elevata

*Zona 3s* – corrisponde all'area con pericolosità bassa, zona di attenzione localmente caratterizzata da velocità di versante estremamente lento (Cruden e Varnes 1992) e dove le trasformazioni del suolo possono determinare un aggravio di pericolosità per l'area e per quelle adiacenti;

#### **Zona 1s**

2. Nella zona 1s è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.
3. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:
  - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
  - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
    - opere imposte da normative vigenti;
    - opere connesse ad adeguamenti normativi;
    - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
  - d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto definitivo di tali interventi infrastrutturali,

- ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
- e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.
4. Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.

## **Zona 2s**

5. Nella zona 2s, oltre agli interventi ammessi per la zona 1s, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso a funzione residenziale, ad esclusione della zona del centro storico, così come definito all'art. A-7 della L.R. 20/2000, dove sono consentiti anche interventi a funzione residenziale:
- f) gli interventi di restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- g) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, con particolare attenzione alla mitigazione della vulnerabilità delle opere;
- h) gli interventi di ampliamento esclusivamente con funzioni pertinenziali o per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, compatibilmente con il RUE e per superfici non superiori a 30 mq.
- i) gli interventi di ampliamento, una tantum, non superiori al 20% della "superficie complessiva", così come definita all'Art. 2.1 - Superficie Utile Lorda (Sul) dell'Allegato Definizioni del RUE di Santa Sofia, degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio; in alternativa, ai fini di una migliore gestione del rischio da frana, la "superficie complessiva" degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, incrementata del 20% può essere ridistribuita all'interno della zona 2s; i suddetti interventi devono essere adeguatamente supportati da opere di mitigazione del rischio;

- j) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a opere di urbanizzazione primaria e non diversamente localizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi di protezione civile;
- k) la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia, posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza e che non comportino trasformazione urbanistica;
- l) il progetto definitivo di cui al punto i), deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

### ***Zona 3s***

6. Oltre agli interventi ammessi per le zona 1s e 2s, gli interventi urbanistici ed edilizi nella zona 3s, sono realizzabili alle seguenti condizioni:
- m) le revisioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, corredati da apposita documentazione tecnica nel rispetto delle normative vigenti e di eventuali approfondimenti concordati con la Segreteria Tecnico Operativa, dovranno essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza della trasformazione urbanistica con gli obiettivi del presente piano;
  - n) le nuove edificazioni dovranno essere realizzate senza determinare un aggravio della pericolosità dell'area stessa e per quelle adiacenti, dovranno contemperare una bassa vulnerabilità delle opere in riferimento all'intensità del fenomeno in atto, prestando particolare attenzione alla valutazione dei carichi ed alla presenza di acqua nel sottosuolo;
  - o) per ogni nuova costruzione edilizia dovrà essere realizzata una adeguata indagine geologica, con almeno tre verticali per ogni edificio, ed eventuale prospezione geofisica, che permetta di definire almeno la profondità del substrato formazionale;
  - p) la relazione geologica e geotecnica, a partire da tutte le indagini e monitoraggi realizzati nella zona, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni di cui al D.M. 14-01-2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione a quanto riportato al capitolo 6 delle sopra citate NTC "Progettazione Geotecnica", fornendo chiare indicazioni dell'assetto dell'area di progetto, sulle

motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia strutturale dell'elevazione e della fondazione, che in prima ipotesi dovrà essere considerata su pali ed in grado di resistere anche ad azioni orizzontali;

7. Nelle Zone 1s, 2s, 3s nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
  - l'adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
  - i soggetti cui compete la gestione delle reti sono tenuti alla verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica, e fognaria e del gas esistenti; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
  - ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
  - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,...* e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto del *D.M. 14-01-2008 Norme Tecniche per le Costruzioni* e successive modifiche ed integrazioni.
8. Nelle Zone 1s, 2s, 3s i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dei sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri.  
In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.
9. Tutti i nuovi progetti relativi alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di monitoraggio e conseguente controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.
10. La rete di monitoraggio per il controllo del dissesto deve essere mantenuta in efficienza e devono essere eseguite periodiche letture, con idonee modalità

concordate tramite uno specifico atto tra l'Autorità di Bacino e la Regione e con il fattivo coinvolgimento del Comune e dei soggetti a vario titolo interessati.

**PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**

Legge 18 Maggio 1989 n.183  
Legge 11 Dicembre 2000 n. 365

**PERIMETRAZIONE  
AREE A RISCHIO DI FRANA**


(Art. 12 quater)

Legenda

Spinello-rev1-2011


-  zona 1s
-  zona 2s
-  zona 3s

Località: SPINELLO  
Comune: S. Sofia (Forlì - Cesena)  
Bacino: Fiume Bidente  
Tavola: 1 di 1                      Scala: 1:10000



Inquadramento su base cartografica derivata da immagini raster degli elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale

Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazioni AdB



**PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**

Legge 18 Maggio 1989 n.183  
Legge 11 Dicembre 2000 n. 365


**PERIMETRAZIONE  
AREE A RISCHIO DI FRANA**

(Art. 12 quater)

**Legenda**


- Perimetrazione attuale
-  zona 1
  -  zona 2
- Spinello-rev1-2011
-  zona 1s
  -  zona 2s
  -  zona 3s

Località: SPINELLO  
Comune: S. Sofia (Forlì - Cesena)  
Bacino: Fiume Bidente  
Tavola: 1 di 1      Scala: 1:10000



Inquadramento su base cartografica derivata da immagini raster degli elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale

Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazioni AdB



*Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Adozione di variante cartografica e normativa all'area a rischio frana (art.12 quater) denominata "Spinello" (in Comune di Santa Sofia in Provincia di Forlì-Cesena), deliberazione n. 2/1 del 27.07.2011 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.*

Il Comitato Istituzionale esaminata la documentazione della variante in oggetto nella seduta del 27-07-2011, deliberazione n. 2/1, provvedeva all'unanimità:

- a. di adottare ai sensi dell'art. 12 *quater* del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, la variante cartografica e normativa sopra menzionata;
- b. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- c. **di sottoporre la revisione della suddetta variante ad un'ulteriore fase di pubblicazione/osservazione, secondo la procedura semplificata prevista dal comma 6 dell'art. 12 quater delle norme di progetto di variante, adottato con propria deliberazione del 3/1 del 29-07-2009, disponendo il deposito della deliberazione e della relativa documentazione cartografica e normativa presso le sedi Istituzionali preposte per consentirne la consultazione per trenta giorni dalla pubblicazione, nonché l'inoltro delle eventuali osservazioni entro i successivi trenta giorni.**

Trascorso il periodo di pubblicazione, alla consegna dei registri all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli si evidenziava che al registro del Comune di Santa Sofia era iscritta una osservazione con prot. n. 9250 del 29.10.2011, a firma del Sig. Valbonesi Eros, di seguito specificata:

**Richiesta:**

**inserimento del lotto identificato al N.C.T. del Comune di Santa Sofia – sez. Mortano foglio 49, particella 248, della superficie di 921 mq – dalla zona 2s in cui è attualmente collocato, in zona 3s** allegando a tale proposito cartografia catastale con evidenziato il lotto in questione.

**Motivazione:**

l'osservante adduce alla sua richiesta due ordini di motivazioni:

1) facendo rilevare una presunta diversità del trattamento nell'ambito delle stessa zona di rischio (2S) che, a suo dire risulta evidente dal fatto che, mentre in un lotto libero non si può realizzare alcuna potenzialità edificatoria, in quelli già edificati è possibile procedere ad ampliamenti fino al 20% della Superficie Utile Lorda (SUL), portando ad esempio un lotto adiacente al suo (part. 250), ugualmente ricadente in zona 2s, su cui insiste un immobile di 1200 mq, che può pertanto essere sottoposto ad ampliamento massimo di 240 mq.

2) facendo notare che il suo lotto è l'unico, in tutto il comparto delle lottizzazione di Spinello Monte, ad essere inserito interamente in zona 2s e quindi l'unico penalizzato dal vincolo di inedificabilità

**Proposta di controdeduzione all'osservazione**

In merito all'osservazione iscritta nel registro essa deve considerarsi **non accoglibile** in quanto l'osservazione non porta elementi tecnici tali da modificare la pericolosità della zona 2s, ricavata sulla base di appositi studi geognostici, analisi satellitari con permanent scatter, monitoraggio degli inclinometri installati a Spinello e verifiche di stabilità.

In merito alle motivazioni a supporto della richiesta:

1) Non si rileva alcuna diversità di trattamento in quanto la normativa della zona 2s prevede sì ampliamenti *una tantum* del 20% della SUL dei fabbricati esistenti, ma, in alternativa, dà facoltà all'Amministrazione Comunale di ridistribuire la quota complessiva del 20% della SUL attualmente esistente in tutta la zona 2S, all'interno dei singoli lotti. **Spetterà quindi al piano urbanistico dell'amministrazione comunale stabilire le effettive quote edificabili di ogni lotto ricadente nella zona 2s, compreso quello del Sig. Valbonesi Eros, attualmente non edificato.**

2) la perimetrazione discende da considerazioni basate su elementi fisici e geomorfologici, corredate da rilevazioni strumentali e valutazioni modellistiche che non hanno tenuto evidentemente conto delle suddivisioni catastali e patrimoniali.

Pertanto si propone di non modificare la perimetrazione e la relativa normativa, già adottata dal Comitato Istituzionale nella seduta del 27-07-2011, deliberazione n. 2/1.